

NOTE (E PERPLESSITÀ) A PRIMA LETTURA DEL DECRETO “SALVA CONI”

di *Piero Sandulli**

SOMMARIO: 1. Posizione del tema. – 2. La legge n. 86 del 2019. – 3. Le perplessità del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.). – 4. Il decreto legge n. 5 del 29 gennaio 2021. – a) Il personale. – b) I fondi. – c) Gli impianti. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Posizione del tema

Il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2021, ultimo atto del Governo Conte bis prima delle dimissioni, ha dato vita ad una normativa transitoria, finalizzata a restituire la necessaria autonomia e centralità del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed, ad un tempo, a tranquillizzare il C.I.O. circa l'indipendenza del CONI dalla politica¹.

Il decreto legge approvato restituisce al CONI il controllo del personale che, fino ad oggi, dipendeva dalla società pubblica “Sport e Salute”, la quale, nel tempo, ha sostituito la società “CONI Servizi”, creata con la legge n. 178 del 2002, quale struttura di supporto all'ente pubblico CONI².

Come è noto, con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 242 del 1999, al CONI è stata assegnata “personalità giuridica di diritto pubblico”, mentre le singole federazioni ad esso associate “hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato” (art. 15, comma 2).

Al fine di consentire al Comitato Olimpico una maggiore celerità di movimenti ed evitare gli eccessivi vincoli dei procedimenti amministrativi, che mal si adattano alla velocità decisionale, che la materia dello Sport impone, si dette vita (nel 2002), ad una società di servizi, di natura privata, la “CONI Servizi” con il solo compito di rendere più fluida l'azione del CONI, sia per ciò che concerne l'organizzazione di eventi sportivi, che per quanto riguarda i rapporti con il personale. Quest'ultimo venne trasferito in blocco, nel luglio 2002, alla società di diritto privato, per essere poi, in parte, messo a disposizione del

* Professore Associato di Diritto processuale civile presso l'Università di Roma “Foro Italico”.

¹ Il decreto è stato poi pubblicato il 29 gennaio 2021, con il numero 5, sulla G.U. n. 23 ed è entrato in vigore dal giorno 30 gennaio 2021.

² Come è noto la normativa prevista dal Decreto legislativo n. 242 del 1999, che ha regolato il riordino del comitato olimpico nazionale italiano, prevedeva, con l'articolo 14, la creazione di una società di capitali strumentale al CONI e con l'articolo 17 regolava il personale. I due articoli sono, successivamente, venuti meno con la creazione della CONI Servizi nel 2002 e con la revisione dell'intero decreto legislativo n. 242/99 intervenuta con il decreto legislativo n. 15 del 2004.

CONI, perché se ne avvalesses.

Tale stato di cose ha funzionato fino alla estate del 2018³, quando furono mutati nome e funzioni alla società “CONI Servizi” dando vita ad un soggetto giuridico totalmente nuovo e lontano dall’assolvere la funzione strumentale della “CONI Servizi”: “la Sport e Salute” S.p.A.

Poiché la semplice mutazione del nome non era sufficiente ad incidere sul portato della normativa dettata dalla l. 178 del 2002, con la legge di bilancio per il 2019 (l. 145/2018) l’opera fu completata con una ampia definizione delle mansioni della “Sport e salute”. Anche il trasferimento di fondi, in precedenza operato dallo Stato direttamente al CONI e solo successivamente, dall’Ente pubblico, alle Federazioni, fu sostituito, con i commi 629 e 630 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018⁴, da un passaggio di fondi diretto alla società “Sport e Salute” e da questa al CONI, in misura minima (40 milioni di euro) ed alle singole federazioni e discipline associate per 360 milioni di euro.

In tal modo, si determinava la perdita del controllo economico del CONI sulle federazioni e le discipline sportive associate, che ricevevano, secondo criteri non chiaramente espressi dalla normativa e non in base ai loro meriti sportivi, le rimesse pubbliche.

Avendo perso anche il controllo del personale, il Comitato Olimpico, dalla mutazione di

³ Al decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2018, nel quale veniva inserito l’articolo 13, in tema di società sportive dilettantistiche, si fa risalire il primo mutamento di funzioni e nome della “CONI Servizi”.

Successivamente, con i commi 628, 629 e 630 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), detto percorso è stato completato.

⁴ Per comodità di analisi si riportano, di seguito, i testi dei commi 629 e 630 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

Comma 629: «La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa »; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e Salute Spa».

Comma 630: «A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e Salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione».

assetto e finalità della società nata come supporto all'azione del CONI, è uscito dalle modifiche apportate gravemente limitato nella sua azione e nella sua indipendenza.

2. La legge n. 86 del 2019

Per comprendere pienamente tale mutato assetto è necessario svolgere un'analisi ricognitiva delle norme che hanno dettato il nuovo assetto dell'ordinamento sportivo.

L'8 agosto del 2019 è stata emanata la legge n. 86⁵, con tale normativa sono state date all'Esecutivo alcune deleghe finalizzate a razionalizzare l'ordinamento sportivo, in particolare era stata prevista la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, nonché delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630 della legge del 30 dicembre 2018 n. 145.

Veniva raccomandato, al legislatore delegato, di “confermare, in coerenza con quanto disposto dalla carta olimpica la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi ed i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale” (art. 1, comma 1, lettera E).

I successivi articoli, della legge in esame, contenevano ulteriori deleghe relative alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo (art. 5). Delega ulteriore è stata data in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio della professione di agente sportivo (art. 6).

Altro conferimento di delega è inerente il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi (art. 7). Una successiva delega è relativa alla semplificazione di adempimenti degli organismi sportivi (art. 8). Infine, veniva conferita al Governo la delega in materia di sicurezza nell'esercizio delle discipline sportive invernali (art. 9).

Come è facile rilevare il nucleo centrale della riforma dell'Ordinamento sportivo, alla luce di quanto sin qui ricostruito, poggiava sulla corretta individuazione delle competenze del CONI e della società pubblica “Sport e Salute”. Invero, come ricordato in precedenza, quest'ultima a seguito del dettato del comma 630 dell'art. 1 della legge di bilancio per il

⁵ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 2019 ed in vigore dal 31 agosto 2019.

2019, ha totalmente mutato la propria missione societaria divenendo soggetto chiamato ad occuparsi, così come il Comitato olimpico, della diffusione dello sport e della gestione degli impianti sportivi, nonché delle vicende collegate alla utilizzazione, nel contesto sportivo, dei centri scolastici (art. 2 della legge n. 86 del 2019).

La mancata individuazione delle specifiche competenze del CONI e della società “Sport e Salute”, in assenza di un puntuale disegno, regolante i reciproci confini, ha ingenerato non poche sovrapposizioni tra le due strutture individuate dal legislatore, limitando l’azione di entrambe.

Tale stato di cose si è, ulteriormente, complicato a causa del ricordato trasferimento diretto di denaro dall’Esecutivo alla società “Sport e Salute” e da questa alle singole federazioni e discipline sportive associate. Invero, in base alla ripartizione prevista dalla legge di bilancio per il 2019, le risorse trasmesse al CONI finivano per consentire allo stesso la mera gestione degli eventi Olimpici (invernali ed estivi), ma non certo di coltivare la effettiva vocazione del Comitato Olimpico: quella di promuovere l’agonismo sportivo nel Paese.

La confusione dei ruoli era anche ingenerata dalla circostanza che le due strutture (CONI e “Sport e Salute” S.p.A.) hanno la medesima collocazione all’interno del palazzo “H”, da sempre sede del Comitato olimpico e con esso immedesimata.

Ci si augurava che con l’espletamento della delega, contenuta nella lettera E del primo comma dell’art. 1 della legge n. 86 dell’8 agosto 2019, venissero chiarite le competenze dei due enti evitando, in tal modo la confusione dei ruoli. La dottrina, in più circostanze, aveva suggerito di assegnare al CONI la funzione di presiedere allo sport agonistico, attraverso il controllo delle federazioni, nonché quello da esercitarsi sugli enti di promozione sportiva e sulle discipline sportive associate; lasciando, invece, alla società “Sport e Salute” la gestione della divulgazione sportiva di carattere amatoriale, con finalità terapeutiche ed educative. Veniva anche suggerito di distinguere le localizzazioni dei due diversi enti, preposti alla diffusione dello sport, onde evitare le confusioni di ruolo che si sono create a partire dall’estate 2018.

Tuttavia, la delega finalizzata al riordino della struttura della organizzazione sportiva, non è stata espletata dall’Esecutivo, a causa delle non poche perplessità suscitate dalla bozza predisposta. Dunque, nel novembre del 2020, è stata varata la regolamentazione finalizzata all’espletamento delle altre deleghe, ma è venuta meno quella, di natura portante, che avrebbe consentito di risolvere la “diarchia” che nel settore sportivo si era andata realizzando, a seguito della mutata missione della società “CONI Servizi”.

3. Le perplessità del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.)

A seguito dello stato di cose che si è determinato a partire dall'estate del 2018, ed a causa del mancato espletamento della delega relativa alla corretta individuazione delle competenze del CONI e della società "Sport e Salute", si sono manifestate, ad opera del C.I.O., organismo internazionale che costituisce fonte primaria in materia sportiva, non poche perplessità circa la effettiva autonomia del CONI che non aveva personale e strutture proprie. Inoltre, il CONI in base alla legge finanziaria per il 2019 riceve dallo Stato, rimesse economiche assai limitate, che sono state ridotte, dalla normativa in parola, al 10% di quanto precedentemente stanziato, per la gestione dello sport agonistico, risorse evidentemente insufficienti all'espletamento dei compiti del Comitato olimpico italiano.

Tali circostanze avevano lasciato supporre al Comitato internazionale che potesse dubitarsi dell'autonomia dello sport rispetto alla politica. Autonomia che costituisce, da sempre, l'essenza di ogni manifestazione sportiva, a partire dalle Olimpiadi dell'antica Grecia, che determinavano il cessare di ogni contesa e/o guerra in atto quando, ogni quattro anni, si celebravano i giochi nella città di Olimpia, sancendo, in tal modo, la primazia dello sport rispetto agli interessi delle città – stato greche.

Le perplessità del C.I.O. erano tali da aver fatto ritenere, all'Organismo internazionale, che in mancanza di una chiara autonomia del CONI dalla politica, gli atleti partecipanti alle Olimpiadi, non avrebbero potuto rappresentare l'Italia con inno e bandiera, ma solo partecipare ai giochi a titolo personale, come era già accaduto, ad esempio, agli atleti russi nel corso delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016⁶.

Inoltre, il sospetto di mancanza di indipendenza del CONI poteva porre a rischio anche il perfezionamento dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 alle città di Milano e Cortina, che poteva essere revocata o ricevere risorse molto più limitate di quelle inizialmente stanziare.

4. Il decreto legge n. 5 del 29 gennaio 2021

Al fine di rassicurare il C.I.O. e sgombrare il campo dalle perplessità da questo sollevate il 26 gennaio 2021, cioè il giorno precedente alla riunione del Comitato Internazionale Olimpico, è stato varato con estrema urgenza, un decreto legge di quattro articoli (decreto poi pubblicato il successivo 29 gennaio) che per comodità di analisi verranno trascritti

⁶ Tale circostanza era stata determinata da gravissime circostanze che avevano fatto ritenere la Russia responsabile di pratiche antisportive note anche come "doping di Stato".

integralmente nelle note relative ai punti ad essi afferenti.

a) Il personale

Il primo dei quattro articoli⁷, di cui si compone il decreto legge pur rubricato: “organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano”, ha la finalità di restituire al CONI la sua forza lavoro per poter esercitare, in maniera autonoma, la propria attività, ma (tradendo la propria intestazione) non si occupa affatto della organizzazione del CONI, che resta regolata dal decreto legislativo n. 242 del 1999, continuando ad operare il confuso stato di cose determinatosi con la legge di bilancio per il 2019.

⁷ Art. 1. «Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

2. Il personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.

3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI».

È certamente rilevante ed importante che il CONI sia stato messo in condizione di avere una propria pianta organica ed un personale direttamente dipendente da tale Ente e non utilizzato, con un precario regime di avvalimento (*rectius*: comando). Tuttavia, questo non appare sufficiente ad incidere, in maniera rilevante, sulla organizzazione del Comitato olimpico.

A ben vedere il numero assai ristretto dei “trasferiti” al CONI⁸, nonché la facoltà di opzione, contenuta nel secondo comma dell’articolo 1, da esercitarsi nei sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge rendono aleatorio il nuovo assetto. Del resto anche il limitatissimo numero dei dirigenti, restituiti al Comitato olimpico italiano, dieci, in base al dettato del primo comma, rende difficoltosa la capacità di assolvimento del CONI alle proprie funzioni, se si considera il decentramento territoriale dell’Ente, con l’impossibilità di avere un dirigente per ogni regione.

Inoltre, al fine di consentire l’esercizio dell’opzione e l’espletamento dei nuovi concorsi per il completamento della pianta organica (quale?) sarà necessario dotare, nell’immediato, il CONI di un ufficio per il personale, attualmente inesistente. All’istituzione di tale ufficio non sarà facile provvedere con il personale in comando provvisorio, come ricorda il comma quinto dell’articolo 1, né appare logico che a tale attività sia preposto l’ufficio risorse umane della “Sport e Salute”, come sembra far ritenere l’ultimo comma dell’articolo 1 del decreto legge n. 5 del 29 gennaio 2021.

b) I fondi

Al fine di consentire al CONI di esercitare, in piena autonomia, la sua funzione il secondo articolo del decreto legge in esame⁹, opera un ulteriore trasferimento di fondi in suo favore,

⁸ Meglio sarebbe dire restituiti poiché molti di essi, come ricorda il secondo comma dell’articolo 1, erano prima del 2 giugno 2002 a norma dell’undicesimo comma dell’articolo 8, della legge istitutiva della Coni Servizi, la data di trasferimento del personale alle dipendenze dell’Ente pubblico CONI è quella dell’8 luglio 2002. Data in cui il personale passa alle dipendenze della Coni Servizi S.p.A., la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi al Comitato olimpico, dipendenti del CONI.

⁹ Art. 2 - Ulteriori disposizioni

1. All’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «40 milioni» e le parole «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «45 milioni» e «363 milioni».
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell’articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
3. Al CONI si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell’Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del trasferimento.

per far fronte agli oneri derivanti dal pagamento del personale, di cinque milioni di euro (comma 1). Inoltre, vengono trasferiti (*rectius*: restituiti al CONI) alcuni impianti sportivi necessari all'esercizio delle attività del Comitato Olimpico (comma 4 dell'articolo 2).

La ulteriore rimessa di fondi in favore del Comitato olimpico, non integra, come ricorda l'articolo 3 del decreto n. 5/2021 “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, ma costituisce solo una partita di giro che opera limitando i fondi alla società “Sport e Salute” ed accrescendo il trasferimento in favore del CONI, portandolo, dunque (comma uno, dell'articolo 2), da quaranta a quarantacinque milioni di euro.

Conseguentemente, sono stati abrogati i commi 1,8 e 11 dell'articolo 8 della legge istitutiva della “CONI Servizi” che, come detto, consentiva al CONI “per l'espletamento dei suoi compiti” di avvalersi dell'opera strumentale della società di servizi (comma secondo dell'articolo 2).

Mentre le abrogazioni dei commi 8 e 11 sono rese necessarie dalla materia del decreto e non suscitano particolari rilievi, se non ciò che si dirà circa gli impianti in relazione al comma undicesimo, invece più preoccupante è l'abrogazione del primo comma dell'articolo 8.

Infatti, non appare chiaro se con l'abrogazione del primo comma possa dubitarsi che, per il futuro, siano venute meno le attività degli organi periferici del CONI, poiché l'abrogazione non si limita alla sola ultima parte del comma, ma lo travolge completamente.

Tuttavia, tale preoccupazione può ritenersi fugata dalla circostanza che gli organismi periferici, del Comitato olimpico italiano, sono previsti dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999, non attinto da alcuna abrogazione.

c) Gli impianti

Il quarto comma dell'articolo 2, del decreto legge n. 5 del 2021, afferma “ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalità di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.

5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto.

nell'allegato A", inoltre, con un successivo allegato B sono stati individuati dei beni che il CONI potrà utilizzare in comune con la "Sport e Salute" e con l'Università del "Foro Italico"¹⁰.

In virtù di quanto stabilito vengono restituiti al CONI solo gli impianti di Formia e Tirrenia, nonché quello di Roma, intitolato a Giulio Onesti, quest'ultimo con alcune gravose inclusioni e servitù in favore della società "Sport e Salute". Inoltre, è stata attribuita al CONI una palazzina, situata nel Parco del Foro Italico, sede di alcuni uffici del Comitato. Anche l'individuazione di questi tre impianti, attesa la necessità del CONI di far crescere lo sport agonistico ad ogni livello, lascia perplessi e con ogni probabilità non consente al Comitato Olimpico di adempiere alla sua missione nei confronti di tutte le discipline sportive. Nulla si dice degli altri impianti a partire da quelli destinati a tennis e nuoto, interni al parco del Foro Italico. Essi saranno destinati alle varie federazioni, oppure andranno ancora gestiti da Sport e Salute? Su questo la normativa emergenziale, contenuta nel decreto legge, non consente alcuna valutazione, né ipotesi.

5. Considerazioni conclusive

Il decreto legge n. 5/2021 se ha l'indubbio merito di aver sopito la perplessità del Comitato Internazionale Olimpico e di aver fugato il rischio che gli atleti italiani dovessero partecipare ai giochi olimpici di Tokyo senza inno e bandiera, non restituisce affatto al CONI la possibilità di occuparsi della promozione dello sport agonistico, non solo nella imminenza delle Olimpiadi (estive ed invernali), ma anche per promuovere la crescita, di tutte le federazioni e discipline sportive associate, in ogni momento della vita degli atleti. Per far ciò è necessario avere le idee chiare sulla ripartizione delle competenze tra il Comitato Olimpico Italiano e la società pubblica "Sport e Salute", solo così sarà possibile, per il futuro, rimuovere gli ostacoli che hanno, nell'ultimo biennio, paralizzato la crescita dell'intero sistema sportivo italiano.

¹⁰ In base all'allegato A decreto legge n. 5 del 2021 tali strutture sono: Impianto CPO, Formia, Impianto CPO, Tirrenia, Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico, Impianto Giulio Onesti, Roma. Restano nella disponibilità della società Sport e salute S.p.A., le sole unità immobiliari destinate alle attività della Scuola dello Sport della Biblioteca dello Sport, nonché le ulteriori aree eventualmente individuate ai sensi dell'art. 1, comma 6. Palazzo H, Roma Parco del Foro Italico Beni trasferiti a CONI Servizi, ora Sport e Salute S.p.A., in usufrutto con decreto MEF del 30.6.2005, pubblicato in G. U. l'8 agosto 2005. La disponibilità del bene in questione va ripartita tra CONI, Sport e salute S.p.A. e Università Foro Italico (vanno considerate infatti le previsioni di cui all'art. 26 della legge 7 febbraio 1958 n. 88). In base alla legge del 1958 sono stati concessi all'ISEF, oggi Università del "Foro Italico" i locali già assegnati alle accademie dello sport dalla legge n. 866 del 1999. Tale uso è oggi ribadito dal decreto legge n. 5/2021.

La società “Sport e Salute”, quando è stata mutata da struttura di servizio del CONI, nell’idea dell’Esecutivo, che ne ha determinato la mutazione genetica, doveva occuparsi – come suggerisce il nuovo nome – dello sport con vocazione educativa e terapeutica, quindi tutto ciò che non è agonismo, spazio questo certamente rimasto privo di attenzione, forse per l’originario scarso spazio dedicato dai nostri Padri costituenti al “sistema sport”¹¹.

Anche l’attenzione alla costruzione degli impianti sportivi deve rientrare nello spazio di competenza della società pubblica. Mentre la gestione degli impianti dovrà essere legata alla misura della loro destinazione d’uso da parte del CONI e delle federazioni.

L’attenzione agli impianti presuppone la trasformazione delle funzioni e delle finalità dell’Istituto di Credito Sportivo che deve, più incisivamente, promuovere la costruzione di nuovi impianti ed il recupero e la ricostruzione di quelli già esistenti. Al riguardo non è tollerabile che strutture, che costituiscono il patrimonio storico e culturale del Paese, vengano lasciate nel degrado.

Tutto ciò che integra, invece, la crescita e la promozione dello sport agonistico deve essere affidato, in modo chiaro e senza equivoci, al CONI.

Appare evidente che lo sport agonistico non è solo l’organizzazione della spedizione da inviare alle olimpiadi, ma molto di più va fatto al fine di creare le condizioni per individuare, far crescere e promuovere gli atleti che al termine di un lungo e complesso percorso saranno in grado di partecipare alle olimpiadi.

Per fare questo sarà anche necessario ripensare alla distribuzione delle risorse ed ai rapporti tra CONI e federazioni.

In questo contesto dovrà trovare spazio anche la crescita scientifica e la ricerca. Pertanto, il ruolo dell’unica università statale monotematica, quella del “Foro Italico”, dovrà essere enfatizzato e valorizzato, circostanza questa al momento totalmente disattesa.

Invero, l’Università oggi considerata solo un mero occupante di alcuni palazzi del parco del Foro Italico, dovrà, per il futuro, essere messa in condizione di divenire il luogo propulsivo della crescita del valore medico, culturale, economico e giuridico dello sport. I suoi esperti dovranno essere chiamati a collaborare alla stesura delle leggi che riguardano lo sport in un contesto di recupero della piena dignità costituzionale del sistema sportivo italiano.

In questo quadro anche il Ministero dello Sport non dovrà più essere un mero dipartimento

¹¹ Vedi, sul punto, P. SANDULLI, *Principi e problematiche di giustizia sportiva*, Roma 2018, p. 31.

della Presidenza del Consiglio, senza capacità di spesa, ma considerando l'importanza, in termini di prodotto interno lordo (P.I.L.), del sistema sport per il nostro Paese, dovrà essere elevato a Ministero con capacità di spesa (con portafoglio) e dignità propria.

In conclusione, se il decreto n. 5/2021 ha avuto il merito, certo, di aver sopito le perplessità del C.I.O. e salvato l'onore sportivo del Paese, esso non costituisce la risoluzione dei problemi dell'identità del CONI e della società "Sport e Salute", ma rappresenta solo il punto di partenza per riprendere il discorso, oggi interrotto, della organizzazione dello sport in Italia.

Tale obiettivo dovrà realizzarsi, partendo dalla legge di conversione del decreto n. 5 del 2021, che dovrà essere modificata in maniera rilevante per poter essere funzionale alla crescita del sistema sportivo italiano, attraverso un corretto ed armonico sistema di competenze tra CONI, società "Sport e Salute" ed Università del "Foro Italico".